

CONV 727/03
COR 2

ERRATA CORRIGE 2 DELLA NOTA DI TRASMISSIONE

del: Praesidium

alla: Convenzione

Oggetto: **Progetto di testo di talune sezioni della parte III con commenti**

1. L'articolo III-163 a pag. 41 dovrebbe essere redatto come segue:

**Articolo III-163
(ex Articolo 12: [Immigrazione])**

1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri e l'intensificazione della prevenzione e del contrasto dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
2. A tal fine, ~~il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, , la legge o la legge~~ **quadro europea stabilisce le misure** nei seguenti settori :
 - a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno a lungo termine, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
 - b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;
 - c) immigrazione e soggiorno irregolari, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.
 - d) **lotta contro la tratta di esseri umani, in particolare delle donne e dei bambini.**

3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare.
 4. ~~Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa, leggi e leggi quadro,~~ **La legge o la legge quadro europea può stabilire misure** intese a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri per favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, **ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.**
2. **L'articolo III-230 a pag. 81 dovrebbe essere redatto come segue:**

Articolo III-230 (ex articolo 193)

Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dalla Costituzione ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi a una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.

La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.

Una legge europea del Parlamento europeo, adottata di propria iniziativa, stabilisce le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta. Il Parlamento europeo delibera previa approvazione del Consiglio e della Commissione.
